

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 8108 Anno 2018**

**Presidente: NOVIK ADET TONI**

**Relatore: BARONE LUIGI**

**Data Udiienza: 14/12/2017**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO  
nel procedimento a carico di:

CLEMENTE MARCO nato il 17/07/1978 a ROMA  
ARDOLINO MATTEO nato il 30/06/1975 a ACQUI TERME

avverso la sentenza del 21/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Uditi, l'avvocato FEDERICO SINICATO, per la parte civile, che ha chiesto l'annullamento della sentenza e depositato conclusioni e nota spese; l'avvocato DOMENICO DI TULLIO, per entrambi gli imputati, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con pronunzia del 21 settembre 2016, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il 10 giugno 2015 il Gup presso il Tribunale di Milano aveva assolto Marco Clemente e Matteo Ardolino dal reato loro ascritto (concorso in manifestazione fascista) per insussistenza del fatto.

Secondo l'ipotesi accusatoria i predetti, in concorso tra loro, con altri soggetti per i quali si è proceduto separatamente e con numerose altre persone, rimaste non identificate, «partecipando in Milano, il 29.04.14, alla pubblica manifestazione commemorativa in ricordo di Enrico Pedenovi, Consigliere Provinciale del MSI-DN, di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù e di Carlo Borsani, militante della Repubblica Sociale Italiana, iniziativa promossa da alcuni appartenenti al partito "Fratelli d'Italia", compivano manifestazioni usuali del disciolto partito fascista quali la "chiamata del presente", il cd. "saluto romano", l'esposizione di uno striscione inneggiante ai camerati caduti e di numerose bandiere con croci celtiche. In particolare...Clemente e Ardolino in piazzale Susa rispondendo alla ...[chiamata del presente] alzando il braccio destro effettuavano il "saluto romano"».

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, lamentando errata interpretazione ed applicazione della legge penale.

Il ricorrente si duole, innanzitutto, dell'errato presupposto da cui muove la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la manifestazione era stata regolarmente autorizzata. In realtà, nei giorni precedenti l'evento la Questura di Milano aveva notificato agli organizzatori una diffida ad eliminare dal corteo le bandiere con le croci celtiche ed i tamburi e, alla mancata osservanza di questo divieto, riscontrata il giorno della manifestazione, aveva deciso di far ugualmente proseguire il corteo soltanto per ragioni di ordine pubblico.

Dal comportamento dei manifestanti il p.m. ricorrente ricava la «precisa volontà dei predetti di pubblicizzare l'ideologia in questione con effetto oltremodo diffusivo in pubblico».

Si contesta, poi, il fondamento in fatto della decisione impugnata, dovendosi escludere che all'indiscusso intento commemorativo della manifestazione non fosse affiancato il fine del proselitismo.

In questo senso, la parte pubblica richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui condotte come il "saluto romano" compiute dagli odierni imputati durante una manifestazione integrano il reato di cui all'art. 5 della l. n. 645 del 1952 (come modificato dall'art.11 della legge 22 maggio 1975, n. 152) per la connotazione di pubblicità che qualifica tali espressioni esteriori, evocative del disciolto partito fascista, contrassegnandone l'idoneità lesiva per l'ordinamento democratico ed i valori ad esso sottesi (Sez. 1, n. 37577 del 25/03/2014, Bonazza e altro, Rv. 259826 in una fattispecie relativa ad un incontro in memoria delle vittime delle Foibe, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 5 L. 645 del 1952 per la perdurante attualità dell'esigenza di tutela

delle istituzioni democratiche, atta a legittimare limitazioni alla libertà di espressione, secondo quanto previsto anche dall'art. 10 della Convenzione Europea per i Diritti Umani).

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il gup, prima e la corte di appello, poi, sono pervenuti alla assoluzione degli imputati attraverso il seguente logico e puntuale percorso argomentativo:

a. Si è premesso in diritto che, alla luce degli interventi della Corte Costituzionale (sentenze nn. 74 del 06/12/1958 e 15 del 27/02/1973), la fattispecie penale in contestazione non colpisce tutte le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ma solo quelle "che possono determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste in relazione al momento e all'ambiente in cui sono compiute" e tra queste non solo "gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione" ma anche manifestazioni, espressioni, gesti, comportamenti, quali "possibili e concreti antecedenti causali di ciò che resta costituzionalmente inibito" e quindi "idonei a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste".

Con la conseguenza, secondo i giudici del merito, che la suddetta fattispecie si configura come reato di pericolo concreto e che le manifestazioni del pensiero fascista e dell'ideologia fascista in sé non sono vietate, attese la libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite, ma lo sono solo se hanno i connotati di cui sopra e pertanto pongono in pericolo la tenuta dell'ordine democratico e dei valori allo stesso sottesi.

b. nel caso di specie, benché incontestato che gli odierni imputati avessero preso parte ad una manifestazione pubblica in questione compiendo i contestati gesti usuali del disciolto partito fascista, si è ritenuto che queste condotte non realizzassero il pericolo sopra enunciato, per cui non integravano il reato di cui all'art. 5 l. n. 645 del 20 giugno 1952.

Al riguardo, i giudici hanno ritenuto dirimente la natura puramente commemorativa della manifestazione e del corteo, organizzati in onore di tre defunti, vittime di una violenta lotta politica che ha attraversato diverse fasi storiche. A questo esclusivo fine, erano, dunque, dirette le condotte in contestazione senza alcun intento restaurativo del regime fascista.

In questo senso depongono le modalità ordinate e rispettose del corteo, svoltosi in assoluto silenzio, senza inni, canti o slogan evocativi dell'ideologia fascista, senza comportamenti aggressivi, minacciosi o violenti nei confronti dei presenti, senza armi o altri strumenti.

Si è in tal modo escluso che la manifestazione in esame, pur in presenza di ostentazione di simboli e saluti fascisti, avesse assunto connotati da suggestionare gli astanti inducendo negli stessi sentimenti nostalgici in cui ravvisare un serio pericolo di riorganizzazione del partito fascista.

Ciò a differenza di altri casi in cui la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato, sulla base dei principi sopra indicati, gli estremi del reato in oggetto (il caso di chi intona "all'armi siam

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fascisti", inno considerato come professione di fede ed incitamento alla violenza; il caso di chi compie il saluto romano armato di manganello durante un comizio elettorale; il caso di coloro che dopo la lettura della sentenza compiono il saluto romano e gridano più volte la parola "sieg heil").

**3.** La parte pubblica, pur formalmente prospettando una violazione di legge, e precisamente l'errata interpretazione e applicazione del disposto di cui all'art. 5 I. n. 645 del 20 giugno 1952 (c.d. legge Scelba), sollecita, in vari passaggi del ricorso, una rivalutazione delle circostanze attentamente e congruamente esaminate nelle conformi decisioni rese dai giudici del merito.

Trascura, in tal modo, il ripetuto insegnamento di questa Corte secondo cui in sede di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.

Ne consegue che non sono consentite le censure volte ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite.

**4.** Passando alle deduzioni in diritto, occorre rilevare che con sentenza n. 11038 del 2/03/2016, dep. 2017, Goglio ed altri, Rv. 269753, questa Sezione della Suprema Corte si è pronunciata respingendo, in quanto inammissibile, il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal Gup presso il medesimo tribunale del 10/06/2015 nei confronti di numerosi soggetti, coimputati degli odierni, che, a differenza di questi ultimi, non avevano optato per il rito abbreviato.

Nell'occasione la Corte ha affermato il principio secondo cui il delitto di cui all'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (come modificato dall'art.11 della legge 22 maggio 1975, n. 152) è reato di pericolo concreto, che non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista in sé, attese le libertà garantite dall'art. 21 Cost., ma soltanto ove le stesse possano determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all'ambiente in cui sono compiute, attendendo concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi.

**5.** Il principio, pienamente condiviso dal Collegio, ha trovato piena applicazione nella sentenza impugnata.

La corte territoriale, nel valutare la fattispecie posta alla sua attenzione, ha escluso che la manifestazione, cui avevano partecipato gli odierni ricorrenti, avesse assunto «connotati tali da suggestionare concretamente le folle inducendo negli astanti sentimenti nostalgici in cui ravvisare un serio pericolo di riorganizzazione del partito fascista».

6. A fronte di questa motivazione, il ricorrente insiste sul carattere offensivo della manifestazione in considerazione dei suoi concreti connotati oggettivi e della sua idoneità a provocare adesioni e consensi, al pari degli altri casi citati nella sentenza impugnata, nonché sull'irrelevanza della mancanza di violenza e di aggressività e dell'assenza di armi e sull'ineliminabile componente ideologica di detta manifestazione in quanto commemorazione di "tre 'camerati', tre uomini uccisi in quanto fascisti", accentuata proprio dalla solennità espressa dal silenzio e dall'ordine. E richiama una sentenza di questa Corte - Sez. 1, n. 37577 del 25/03/2014, Bonazza, Rv. 259826 - la quale ha ritenuto che "il saluto romano" e la "chiamata del presente", compiuti in un determinato, differente contesto, fossero sussumibili nella fattispecie contestata.

Il ricorrente trascura, però, che la richiamata pronuncia di legittimità muove proprio dall'interpretazione della c.d. legge Scelba, offerta dalle sentenze della Corte Costituzionale sopra citate, ribadendo in proposito come «vada escluso che la libertà di manifestazione del pensiero possa andare esente da limitazioni lì dove la condotta tenuta risulti violatrice di altri interessi costituzionalmente protetti (si veda quanto affermato dalla stessa Corte nella sentenza n. 65 del 1970 in tema di apologia punibile e di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica) e tra questi rientrano le esigenze di tutela dell'ordine democratico cui è preposta la 12 disposizione transitoria in tema di divieto di ricostituzione del partito fascista...ma il fatto deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui è compiuto circostanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste... Non è, dunque, la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione».

Non sussiste, dunque, alcun contrasto in diritto tra l'impugnata decisione di merito ed i principi affermati nel precedente di legittimità ("Bonazza") menzionato dal ricorrente.

Il tema dell'odierno ricorso si risolve, anche sotto questo aspetto, in una *quaestio facti* non consentita in sede di legittimità.

7. Alla stregua di quanto considerato il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 14 dicembre 2017